

Prato, 25 Marzo 2024

Lettera informativa n. 12/2024

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA DEI COSTI *BLACK LIST* NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 84-86, legge n. 197/2022) ha reintrodotto, ai commi da 9-*bis* a 9-*quinquies* dell'art. 110 del T.U.I.R., le disposizioni in materia di **deducibilità dei costi** derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi (cd. ***black list***).

La modifica, come avveniva già nella precedente disciplina, prevede la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, **nei limiti del loro valore normale a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.**

L'eventuale **eccedenza** rispetto al valore normale potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un **effettivo interesse economico** e che le stesse hanno avuto **concreta esecuzione.**

La norma reintroduce altresì l'obbligo di **segnalazione dei costi** di tali operazioni separatamente **nella dichiarazione dei redditi**, a prescindere che essi eccedano o meno il valore normale.

Si ricorda che la **sanzione** amministrativa per omessa o incompleta indicazione in dichiarazione è pari al **10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati**, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.

Essendo la **lista dei paesi *black list*** soggetta a revisione periodica emerge la necessità di indagare di volta in volta se la stessa abbia subito aggiornamenti, al fine di appurare se la controparte possa considerarsi sita in un Paese non cooperativo. In mancanza di indicazioni specifiche in merito al momento in cui verificare se la controparte risulti residente o localizzata in uno degli Stati della *black list*, possono tornare utili le indicazioni fornite da Assonime nella circolare n. 19/2023, secondo cui si esclude che qualunque aggiornamento periodico possa comportare effetti retroattivi sulle operazioni precedentemente effettuate.

Ciò premesso, i paesi che nel corso del 2023 hanno fatto parte di detta lista sono:

Anguilla, Bahamas, Belize, Antigua e Barbuda, Costa Rica, Isole Fiji, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Samoa americane, Seychelles, Trinidad e Tobago; Vanuatu.

Si invita la Spettabile Clientela che ha sostenuto **costi per il periodo di imposta 2023** con controparti residenti ovvero localizzate in detti Paesi o territori a **comunicare l'importo allo Studio** per una **corretta compilazione** della dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati